

FAQ - Definizione Agevolata 2017

(DI n. 148/2017)

1. Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata 2017?

Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l'importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

2. Per aderire alla definizione agevolata 2017, devo fare una richiesta?

Il decreto legge n. 148/2017 stabilisce che per aderire alla definizione agevolata è necessario inviare una istanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 maggio 2018. Il contribuente deve compilare l'apposito modulo (**DA-2017**) scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e disponibile anche presso i nostri sportelli.

3. Dopo aver compilato il modello DA-2017, come posso presentarlo?

Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il modulo **DA-2017**, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco si trova a pagina 4 del modulo **DA-2017** e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

In alternativa il modulo di adesione può essere consegnato ai nostri sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

4. Una volta che ho presentato il modello DA-2017, cosa succede?

L'Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2018. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunica l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invia i relativi bollettini di pagamento.

5. Devo pagare in un'unica soluzione oppure posso rateizzare?

È possibile pagare in un'unica soluzione oppure a rate (fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e sui bollettini di pagamento.

Il decreto ha fissato le scadenze delle rate nei mesi di:

- ✓ luglio 2018 (20% del debito della definizione agevolata);
- ✓ settembre 2018 (20%);
- ✓ ottobre 2018 (20%);
- ✓ novembre 2018 (20%);
- ✓ febbraio 2019 (20%).

6. Dove posso pagare le rate della definizione agevolata 2017?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- ✓ portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- ✓ App EquiClick;
- ✓ sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ✓ sportelli bancari;
- ✓ uffici postali;
- ✓ home banking;
- ✓ punti Sisal e Lottomatica;
- ✓ tabaccai convenzionati con Banca 5;
- ✓ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- ✓ Postamat;
- ✓ domiciliazione bancaria.

7. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

8. Ho un contenzioso con Agenzia delle entrate-Riscossione, posso comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto legge n. 148/2017 prevede che è possibile; tuttavia, per aderire è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

9. Ho rateizzato una cartella con carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel 2017, ma non sono in regola con i pagamenti. Posso ugualmente presentare la richiesta di "rottamazione"?

Sì, il decreto legge n. 148/2017 prevede che chi non è in regola con il piano di rateizzazione relativo a carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, possa presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata.